Apposizione di vacabilità

3

P E R

D. Michele de Renzis

C O N T R O

Alla Sig. Baronessa D. Ippolita de Renzis.

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI

(31)

Scrivano
D. Raffaele Montanaro:

Digitized by Google

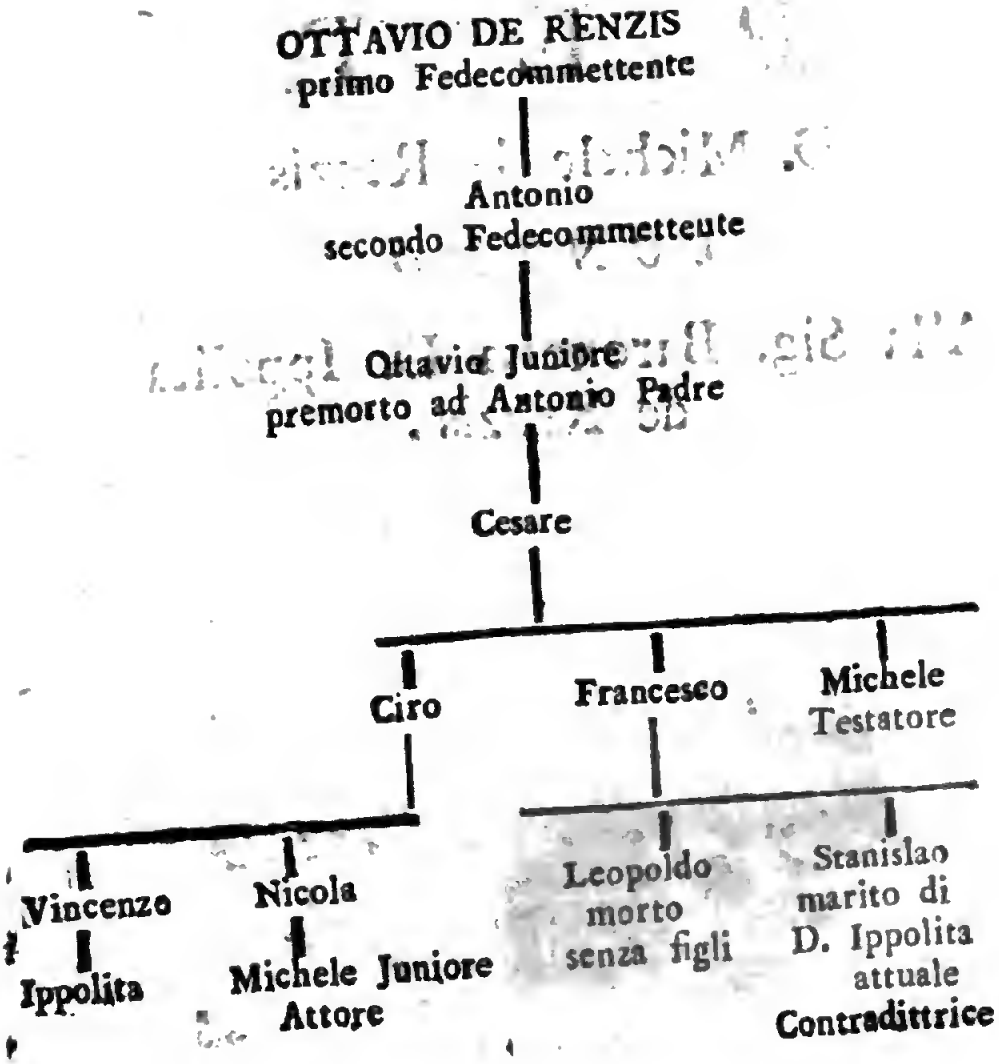
OTTAVIO DE RENZIS
primo Fedecommettente
Antonio
secondo Fedecommetteute
Ottavio Junibre
premorto ad Antonio Padre
Cesare
Ciro
Francesco
Michele
Testatore
Vincenzo
Nicola
Leopoldo
morto
senza figli
Stanislao
marito di
D. Ippolita
attuale
Contradittrice
Ippolita
Michele Juniore
Attore

NEl dì primo del mese di Marzo dell' anno 1781. il fu Don Michele de Renzis Seniore scrisse l' ultimo suo Testamento nella Città di Teano, che diede a conservare al Regio Notaro D. Francesco de Quattro della stessa Città (1), ed il quale poi fu aperto, sequita la morte di detto Testatore. Or col citato testamento scrisse egli per suo Erede universale, e particolare D. Nicola de Renzis suo Nipote *ex Fratre* Barone D. Ciro, col vincolo di fedecommesso.

Erede particolare poi istituì un dilui Fratello Tenente Colonnello per nome D. Francesco sopra di un' orto, o sia giardino sito nel Castello di Montanaro luogo detto la Fontana de' Cacciotti, comprata da Silvestro Abbruzzese, e sopra della montagna denominata Montarso comprata da Angelo Veltre. Prescrisse però,

che detto D. Francesco ne fosse semplice erede usufruttuario di detti corpi, e dopo la di lui morte, passassero presso di D. Leopoldo figlio di detto D. Francesco, ed anche nipote di esso Testatore, colla proibizione altresì di non potergli nè vendere, nè alienare in qualunque modo, e l'addove fosse detto D. Leopoldo morto senza figli legittimi, e naturali, prescrisse, che detti due fondi si appartenessero ancora al di lui erede universale D. Nicola, e di costui eredi, e successori col medesimo vincolo di fedecommesso. Finalmente dichiarò di voler fare per alcuni suoi fini, e rispetti altre disposizioni, onde diminuire, od accrescere detto testamento per modo o di lista particolare di sua propria mano sottoscritta, e sigillata a modo di lettera, o pure con l'annotazione sotto del testamento medesimo, dichiarando, che, o le annotazioni faciende, o la nota come sopra sottoscritta, e sigillata, dovessero ottenere l'istesso effetto, che aver dovea il testamento medesimo (2). In fatti es-

(1) *Fol.* 3. *ad* 27. *proc. transmis. a M. C. Vic. ad S. R. C. interpositionis decr eti petiti per D. Michaelem de Renzis cum Baronissa D. Hyppolita de Renzis.*

(2) *Fol.* 18. *dict. process. loc. sig.*

essendosi proceduto all'apertura di detto testamento; ivi accluse si trovarono due liste a mezzo foglio, in una delle quali si rinvenne scritto il diritto della legittima dovutagli sù della paterna eredità di D. Cesare, di cui esso Testatore dispose ancora a beneficio del suo erede D. Niccola.

Da questi diversi, e distinti particolari capitoli di detto testamento, sorge la presente causa, che devesi dal Tribunale decidere. E perchè non si abbia ad incorrere in equivoci, è necessario, che della detta testamentaria disposizione se ne riportino le genuini parole, che sono le seguenti.

Per quello, che importa la istituzione di erede in persona del detto D. Nicola queste son' esse (1).

E perchè il capo e principio di qualsivoglia Testamento, è l' istituzione dell' erede, senza il quale per disposizione di legge il Testamento si chiamarebbe nullo, ed invalido, e perciò io predetto Testatore in ogni miglior modo, e via mi si permette, istituisco, ordino, e nomino mio Erede universale, e particolare D. Nicola de Renzis *mio Nipote figlio legittimo, e naturale del Barone D. Ciro mio Fratello, sopra tutti,*

(1) *Fol. 13. a t. dict. proces.*

e qualsivogliono miei mobili, stabili, oro, argento, suppellettili di case, nomi di debitori, vettovaglie, denaro contante, semoventino, lite mosse, e movende, che ne risulto creditore, scritture, eredità mi competono come donatario, ed in ogni altra maniera, ed altri qualsivogliono miei beni presenti, e futuri dounque siti, e posti, eccetto, che l' infrascribendi legati, e fedecommesso, e questa è la mia ultima volontà (1).

Per la particolare istituzione poi fatta in beneficio di D. Francesco, e del di costui figlio D. Leopoldo, così stà nel detto Testamento scritto.

Item lascio mio Erede particolare il Tenente Colonnello D. Francesco de Renzis mio Fratello dell' orto, o sia giardino sito nel Castello di Montanaro nel luogo detto Fontana de Cacciotti, che comprai dal magnifico Silvestro Abbruzzese, quale era diruto e con grotta di fabrica, e frutti, l' ha reso deliziosa, e di buona rendita — Dippiù lascio a detto Francesco mio Fratello la Montagna detta Montarso comprai da Angelo Veltre coll' evizione, come dall' istromento in caso di litigio, del quale giardino, e montagna detto D. Francesco mio Fratello ne sia sempli-

ce

(1) *Fol. 13. at., et 14 dict. proc.*

ce usufruttuario vita sua durante, ed a morte sua voglio siano di D. *Leopoldo de Renzis suo figlio, e nipote, qual giardino, e montagna detto* D. *Leopoldo non possa nè vendere, nè alienare, nè permutare, nè ipotecarci qualche somma sottoponendo strettissimo fedecommesso per se, suoi figli in perpetuum, et mundo durante, e ciò s'intenda per li di lui figli legittimi, e naturali; e morendo detto* D. *Leopoldo senza figli legittimi, e naturali voglio, che detto giardino, e montagna siano in pieno dominio di detto mio Erede generale* D. *Nicola de Renzis, e de' suoi eredi, e successori, collo stesso fedecommesso, ed in caso detti due corpi si trovassero evitti in qualunque maniera, e li venditori per l'evizione datomi dovessero restituire il prezzo de' medesimi, le summe se ne ricaveranno, si debbano porre in compra de' beni stabili, quali debbono essere sottoposti allo stesso fedecommesso come al suddetto giardino, e montagna, e questa è la mia volontà* (1).

Per ultimo per la pretesa legittima su l'eredità paterna del Barone D. Cesare, scrisse il Testatore le seguenti parole.

Item voglio ordino, e Comando che tutti gli miei beni stabili che si ritroveranno sequita mia

(1) *Dict. fol.* 14. *a t. dict. proc.*

morte siano sottoposti a fedecomesso in perpetuum et mundo durante *etc.*, *e che detto D. Nicola mio erede generale non gli possa nè vendere, nè alienare, nè permutare, nè ipotecarci somma alcuna, ed essendomi assegnata o prima, o seguita mia morte beni stabili per la mia legittima, e per gli crediti rappresento sopra l' eredità di D. Ippolita de Renzis dedotta dalli fu D. Cesare, D. Ciro, e D. Vincenzo de Renzis, questi anco gli sottopongo allo stesso fedecommesso* (1). E più appresso ecco quello, che si legge nel detto testamento. Il tenore „ *di due liste a mezzo foglio l' una piegata ritrovata chiusa nel presente testamento* inscriptis *ordinato dal detto Testatore esemplare copia è il seguente* = Per D. Nicola = Ricordo = Il fu D. Cesare de Renzis *fè testamento per mano di Notar Paride de Dionisio a* 30 *Luglio* 1742 ; *e questo per la mia legittima, che si deve liquidare, e dividersi i miei eredi il frutto della medesima etc. Copia di detto testamento che conservo, e gli atti sono in Banca di Giuseppe Zamba ora di Sorviello* (2). Riportate così genuinamente le parole di detta testamentaria disposizione, ecco, che subito vengo alla causa.

Mor-

(1) *Fol.* 15. *loc. sign. d. process.*
(2) *Fol.* 19., *at. d. proc.*

Morto il testatore D. Michele Seniore, l'Erede Universale D. Nicola adempiendo tutti que' solenni dalla legge prescritti, ottenne dalla local Corte della Città di Teano il Preambolo, ed il possesso de' beni Ereditarj. Il Tenente Colonnello D. Francesco senza contradizione di alcuno, egualmente s'immise nel possesso de' due fondi legatigli, e sequita la di lui morte, gli ottenne il mentovato D. Leopoldo. Così pacificamente ciascuno possedè quello, che gli si apparteneva. Era dell'interesse dell' Erede universale di proseguire il giudizio della liquidazione; e della legittima sù dell' eredità del defonto Barone Don Cesare, che si doveva al testatore, di cui particolarmente nè avea disposto colla citata testamentaria disposizione; ma il detto erede scritto divagato, ed oppresso d'altre più urgenti liti, che per particolar dritti proprij l'obbligarono a trascurare detta liquidazione, non fu mai nel caso di poter sperimentare la sua ragione su tale articolo. Tanto più però egli si rese oscitante in questo affare, perchè disbrigato dalle più interessanti cause, con facilità avrebbe potuto far valere il suo dritto, giacchè la liquidazione di detta legittima trovavasi fatta ad istanza del mentovato D. Francesco, come più appresso si verrà a dire:

Nel dì 12. Decembre dell' anno 1799. trapassò da questa a miglior vita il detto D. Leopoldo senza figli nè legitimi, e nè naturali (1). Nel dì 14. del mese Novembre poi dell'anno 1800., morì ancora il detto D. Nicola (2). Quindi nel mese di Giugno dell' anno 1801. (3), D. Michele Juniore figlio di D. Nicola adì la G. C. della Vicaria, e chiese la spettanza de' beni del detto fu suo prozio D. Michele Seniore, pervenuti tanto al detto di lui Padre in virtù della detta testamentaria disposizione, quanto al mentovato D. Leopoldo, come morto senza figli legitimi, e naturali, ed in fatti sotto al dì 16. del mese di Settembre del detto anno, ne riportò la chiesta spettanza (4).

Per gli beni paterni non vi fu alcuna opposizione, e s'immise già nel possesso in cui pacificamente vi si ritrova. Per li due fondi poi legati col detto Testamento, e posseduti da D. Leopoldo, si fece contradittrice l'attual Baronessa di Montanaro D. Ippolita de Renzis, e facendo inibire la detta G. C. dal S.R.C.

ot-

(1) *Fol.* 67. *dicti process.*
(2) *Fol.* 28. *dict. proc.*
(3) *Fol.* 1. *dict. proc.*
(4) *Fol.* 30. *dict. vol.*

ottenne, che gli atti della domandata, ed ottenuta spettanza, si fossero quivi trasmessi.

In consequenza di tale inibitoria gli atti suddetti furono trasmessi nel S. R. C.. In questa occasione D. Michele de Renzis juniore, per cui scriviamo, chiese con due distinte suppliche, che meritarono la regia decretazione d' *Idem magnificus* (1), quanto siegue.

Primo, che si fosse obbligata la detta Baronessa D.Ippolita de Renzis qual dedentrice di detti due fondi legati a D. Francesco, ed a D. Leopoldo de Renzis di restituirgli ad esso lui in virtù della descritta testamentaria disposizione: Colla sudetta seconda supplica poi chiese obbligarsi ancora detta Baronessa D. Ippolita, posseditrice di tutt' i beni della famiglia de Renzis ad assegnarli il capitale di Doc. 4000. di legittima dovuta al detto fù di lui pro zio D. Michele seniore sulla eredità del fù D. Cesare de Renzis di lui padre, una cogl' interessi decorsi dal dì della morte di detto D. Michele tanto per effetto della di costui ultima disposizione testamentaria, quanto per virtù del Laudo altra volta promulgato dal fù Regio Consigliere D. Francesco Borgia.

Il S. C. dietro a queste due promosse azioni, im-

 parti

(1) *fol.* 37., *et* 39. *d. proc.*

partì sotto al dì 8. Giugno dell' anno 1807. termine ordinario (1), il quale già di presente trovasi compilato. Dunque non rimane a farsi altro, che a proferirsi la final sentenza, per la quale venga deciso della sorte de' due contendenti. Dovrà dunque il Tribunale decidere, se la Baronessa D. Ippolita de Renzis debba, o nò rilasciare a beneficio di D. Michele juniore gli suddetti due fondi Montarso, ed il giardino detto la fontana de' Cacciotti, una co' frutti dal giorno della morte di detto D. Leopoldo, e se debba, o nò restituire il capitale di doc. 4000. a beneficio di esso D. Michele per la leggittima del fù D. Michele Seniore, e debba, o nò pagare gl' interessi di detto capitale dal dì della morte di detto D. Michele Seniore, uniformemente a quanto si stabilì dal prelodato fu Regio Consig. Borgia.

Noi, che debolmente difendiamo le ragioni del detto D. Michele juniore, dimostreremo con quella brevità, che si può, e con quella chiarezza, che corrisponde alla Causa, che la succennata Signora Baronessa D. Ippolita, debba esser condannata al rilascio de' fondi, una co' frutti, come sta spiegato, alla restituzione del capitale di duc. 4000.; ed al pagamento degl' in-

(1) *fol.* 43 *d. proc.*

interessi decorsi dal suddetto capitale dal dì della morte di detto D. Michele Seniore, ed alle spese della lite.

In primo luogo adunque tratteremo de' due fondi legati come sopra, ed in secondo della legittima de' duc. 4000. Quindi la presente memoria sarà distinta in due paragrafi.

§. Primo.

Si dimostra, che gli due fondi; cioè la Montagna denominata Montarso, e l'orto colle due Case rurali denominato la fontana delli Cacciotti, si appartengono a D. Michele Juniore, e per consequente debba rilasciargli a di lui beneficio la Baronessa D. Ippolita de Renzis, una co' frutti dal dì della morte di D. Leopoldo.

LA dimostrazione di questo primo assunto dipende più dal fatto, che dal diritto. Si premetta però, che la contradittrice D. Ippolita de Renzis notificata delle azioni suddette promosse dal nostro Clientolo, niuna eccezione ha mai ella proposta nè prima, nè dopo della compilazione del termine. Dunque francamente si potrebbe dire, che l'istessa conoscendo il proprio torto, non abbia avuto, che opporre. Quindi, che l'azione promossa sia stata da lei stes-

stessa decisa a nostro prò ; ma perchè il Tribunale non abbia ad esaminare un tale affare senza un migliore accerto del vero, e del giusto, conviene, che si dica tutto quello, che corrisponde alla giustificazione del proposto assunto.

Ed incominciando dalla Montagna di Montarso, ecco quello che ci offre il processo.

Nel dì 27. del mese di Marzo dell' anno 1769. il fu Barone D. Vincenzo de Renzis, di cui è unica figlia, ed erede la cennata Sig. Baronessa D. Ippolita, presso gli atti del Regio Notaro D. Giuseppe Simonetti, fece vendita della suddetta montagna di Montarso ad un tal Gio: Veltre per lo capital prezzo di duc. 450., e dichiarò detto Barone D. Vincenzo, che la medesima era stata conceduta in enfiteusi al suddetto Gio: Veltre dal fu D. Ciro de Renzis Padre di esso lui (1).

Essendosi per virtù di detto istromento dal cennato Gio: Veltre fatto l' acquisto di detta Montagna, e trovandosi nell' anno 1770., già trapassato, il di lui figlio per nome Angelo, la stessa Montagna vendè sotto al dì 16. del mese di Settembre del detto anno 1770. presso gli atti del medesimo Notar Simonetti a beneficio di

(1) *Fol. 44. dict. proc.*

di D. Michele Seniore per lo prezzo di ducati 400. (1).

In conseguenza di un tal contratto già eseguito, e perfezionato, divenne della detta Montagna Padrone il detto D. Michele. Or se così è, benissimo di quella, poteva farne qualunque disposizione. Avendo perciò testato a beneficio di D. Francesco suo Fratello, e dopo la di costui morte a prò di D. Leopoldo, colla legge, che se questo fosse morto senza figli, dovesse passare in dominio del suo erede universale D. Nicola, e degli eredi, e successori del medesimo, col vincolo del fedecommesso; ne siegue ragionevolmente, che la sudetta Montagna si appartenga al nostro Cliente, come erede, successore, e figlio del D. Nicola, ed in una parola come chiamato *ex propria persona.*

Per quanto si è perinteso, l'unico appoggio su di cui intende l'avversaria di opporsi ad una sì giusta domanda, egli si è un vantato fedecommesso, che si asserisce esistere, e nel quale sia compresa la detta Montagna, per cui si oppone la vendita fattane dal cennato Barone D. Vincenzo, e si sostiene, che come corpo soggetto, non ne avesse potuto il D. Michele Seniore disporre, ed avendo ciò fatto non pos-

sa

(1) *Fol.* 47. *ad* 50. *dict. proc.*

sa tutto questo pregiudicare alla verità, ed al fedecommesso. Le risposte sono molte, e facilissime.

La prima si è di non esser vero il preteso fedecommesso sù di detta montagna, la quale è più nel ristretto di Sparanisi, che in quello di Montanaro. Ed in fatti, leggendosi l'istromento dell'acquisto, si dice confinante col demanio di Sparanisi. La seconda poi, che è la più stringente, si è, che l'alienazione di detta montagna fù fatta a beneficio del detto Giovanni Veltre primieramente dal fu D. Ciro de Renzis, di cui fu erede il mentovato D. Vincenzo, come figlio primogenito, secondo che si ha dal testamento di detto D. Ciro (1), e poscia fu venduta dall'istesso D. Vincenzo a beneficio del medesimo Giovanni Veltre, (2), dal di cui figlio Angelo vènne alienata in beneficio di detto D. Michele, come si è avvertito.

Or è da notarsi, che il detto D. Vincenzo nell'

alie-

---

(1) *Fol.* 6., *et sequentibus proces. vol. primo pro D. Michaele de Renzis tutore Baronissae D. Ippolitæ de Renzis cum magnifica Baronissa D. Columba Barattucci, et aliis.*

(2) *Fol.* 44. *proc. transmis: a M. C. V. ad S. R. C.*

alienazione, che fece di detta montagna, legalmente, e solennemente promise la evizione a beneficio del compratore, queste sono le parole dello strumento.

E ha promesso, e convenuto esso Sig. D. Vincenzo per solenne stipulazione al detto Giovanni Veltre, suoi eredi, e successori ec. la montagna medesima, come sopra venduta, da oggi, e in ogni futuro tempo defendere, ed antestare, e da ogni vizio della Cosa evitta, ed evizione sia tenuto generalmente, e specialmente de jure, et de facto, etiam ante damnum passum, et damno pœnitus novo sequuto in amplissima forma (1).

Sicchè per effetto della espressata, e convenuta evizione *tam de jure, quam de facto*, promessa, ne siegue, che ancorchè il fondo anzidetto si potesse per poco figurare sottoposto al preteso fedecommesso, pure, poicchè la Baronessa D. Ippolita è figlia, ed erede del Barone D. Vincenzo, se con una mano vuolsi prendere la detta montagna, con altra deve restituirla necessariamente cui si appartiene, come a suo luogo meglio verrà sviluppato coll' applicazione delle chiare teorie del diritto.

Passando poi a tenersi ragionamento sopra del territorio alla fontana de' Cacciottoli, è da saper-

(1) *Fol. 46. dicti proc. loc. sign.*

persi che con istrumento del dì 29 del mese di Maggio del 1765 stipolato presso gli atti del fu Notaro Francescantonio Portelli, l'istesso fu Barone D. Vincenzo, vendè ad un tal Silvestro Abbruzzese il descritto orto, o sia territorio di moggia quattro in circa arbustato, e con piedi di fichi, colle due case rurali pel convenuto, e stabilito prezzo di duc. 150., come dalla copia di detto strumento (1) presso gli atti esibita. E giova, che siano pur qui riportate le parole dell'assertiva fatta dal detto D. Vincenzo, che sono le sequenti „ Il detto Barone Signor D. Vincenzo de Renzis „ spontaneamente avanti di noi, e di detto „ Signor Silvestro così presente, ed audiente aver asserito, e con giuramento dichiarato, esso come vero Signore, e Padrone per „ lo passato aver avuto, tenuto, e posseduto, „ ed al presente ancora tenere, e possedere „ una casa consistente in due membri uno inferiore, e l'altro superiore con moggia quattro in circa di territorio arbustato con piedi „ di fico a corpo, e non a misura; ma per „ quella quantità, e capacità ch'è; e si ritrova, sito in tenimento di Montanaro, nel luogo dove si dice la fontana delli Cacciotti, giu-

(1) *Fol. 51 & seq. d. proces.*

„ giusta il fosso detto maltempo da mezzo gior-
„ no, e via pubblica, ed altri se vi sono con-
„ fini ; in mezzo del qual territorio vi è un
„ pozzo di acqua sorgiva per uso de lavande,
„ non essendo buona a bere, nel qual pozzo
„ vi have il jus di detto Castello di Montana-
„ ro di tirare l' acqua per detto uso delle la-
„ vande ; *franchi, e liberi*, ed esenti però det-
„ ta casa, e territorio da qualunque vendita,
„ alienazione, obbligo, e peso di rendito, cen-
„ so, e specie di servitù, e da *qualsivoglia fede*
„ *comesso, e sostituzione purificati*, o da *puri-*
„ *ficarsi*, o da qualsivoglia ipoteca pura, o
„ condizionale, ed ad esso Signor Barone D.
„ Vincenzo spettante, e pertinente per giusto
„ titolo, bona fede legittimamente, e di ragio-
„ ne, e per titolo di eredità del fu Barone D.
„ Cesare de Renzis suo avo paterno, anche per
„ l' intermezzà persona del fu Barone D. Ciro
„ de Renzis suo Padre ; quali case, e territo-
„ torio benchè dal fu Barone D. Cesare suo
„ avo furono conceduti in enfiteusi al Signor
„ Giustino Donnarumma, nulla di manco da
„ Antonio Donnarumma figlio del detto quon-
„ dam Giustino, detti casa, e territorio furono
„ retroceduti caduti, e restituiti in beneficio del
„ detto Signor D. Vincenzo in virtù del pre-
„ cedente istrumento oggi, e poco prima per

me

„ me stipolato, al quale esse parti si rimettono. Or da queste parole della trascritta assertiva chiaramente si rileva, che il fondo di cui si parla non sia stato mai soggetto a fedecomesso alcuno. Così l'asserisce D. Vincenzo, e così la sua assertiva giustifica, mentre dice essere ereditario del fu Cesare suo avo, di cui dichiarasi erede per l'intermezza Persona di suo Padre D. Ciro. Di che per altro ne sarà tenuto più esatto, e stretto ragionamento più appresso.

E nella fine del detto strumento, ecco questo, che trovasi scritto intorno all'evizione. „ Ed „ a maggior cautela di esso Silvestro compra- „ tore, esso Barone Signor D. Vincenzo ven- „ ditore delli sudetti territorio, e casa di so- „ pra venduti, ne ha promesso la difesa, ed „ evizione generale, e speciale di legge, e di „ fatto, di forza, e violenza da tutti uomi- „ ni, persone, e luoghi, e da ogni lite mos- „ sa, pendente, o che si troverà con assume- „ re in se stesso il giudizio, quello proseguire, „ terminare, e finire a sue proprie spe- „ se, e fatiche, e finalmente rendere detto Si- „ gnor compratore, suoi eredi, e successori vin- „ citori, e poziori, ed esimerli, e servarli in- „ denni, ed illesi, ed affatto senza danno al- „ cuno colla rifazione, ed intiera sodisfazione

di

„ di tutti danni, spese, ed interessi, anche „ prima del danno patito, la sentenza non „ seguita e questo avendosi riguardo tanto „ al presente tempo, quanto al tempo forse „ seguisse detta evizione ad elezione del det- „ to compratore, suoi eredi, e successori, e non „ altrimenti, nè di altro modo (1).

E chi è, che non vede di quanta forza sia quest' ultimo patto? La Sig. Baronessa non solamente per virtù di questo deve rilasciare il fondo di cui si tratta; ma deve altresì ristorare il nostro Clientolo di tutti gli danni, e di tutte le spese; come più appresso co' principj legali sarà dimostrato.

Intanto nel dì 21 del mese di Febraro dell' anno 1772 presso gli atti del Regio Notaro Pasquale Cecere della Città di Tiano l'istesso Silvestro Abbruzzese vendè il suddetto fondo colle due casette al precitato fu D. Michele Seniore per l' istesso prezzo de' duc. 150. (2).

Questi adunque sono i titoli co' quali possedè il detto D. Michele il cennato fondo. Quindi con giustizia poteva disporne, come infatti ne dispose a beneficio di suo fratello D. Francesco, di suo nipote D. Leopoldo, e dopo la di co-

(1) *Fol.* 53 *d. proces.*

(2) *Fol.* 54, *et seq. dict. process.*

costui morte senza figli, come avvenne, a beneficio di D. Nicola altro suo nipote, e de' di costui eredi, e successori. Delle quali verità persuasa più di ogni altra, la precitata Sign. Baronessa, ad altro non ricorre lei onde giustificare l' ingiusto possesso in cui si vuol sostenere, che alla solita infelicissima ripigliata del Fedecommesso; ma oh quante risposte sono da darsele su di questo particolare.

Due sono le disposizioni fedecommessarie, che tutti gli voluminosissimi processi offrono allo sguardo del purgatissimo occhio del Magistrato. Una si è il testamento di un tal Ottavio de Renzis: La seconda di un certo D. Antonio de Renzis. Il primo scrisse la sua disposizione nel dì 11 del mese di Maggio dell' anno 1632, in cui sono rimarchevoli le parole, colle quali il Testatore descrive i suoi beni, che al preteso fedecommesso sottoposti si vogliono, le quali queste son esse. „ Item jure praelegati, „ et omni modo meliori esso Sig. Ottavio Te- „ statore lascia al detto D. Antonio de Renzis „ suo figlio primogenito il Castello di Monta- „ naro, quale ave, e possede nella Provincia „ di Terra di Lavoro colla juridizione, vas- „ sallaggio, montagne, e con tutti altri corpi „ feudali, e l' infrascritti beni burgensatici, „ che sono in Territorio di detto Castello v3.

Il

„ Il molino, l'arbusto di Campo Lambierto, la
„ terra dell'oliveto nuovo, la terra di 30.
„ moja dove si dice all'aera, e la terra detta
„ la Furesta siti, e poste in detto Territorio
„ di Montanaro, quale Castello, e beni bur-
„ gensatici predetti vuole esso Testatore, che
„ siano del detto Antonio, e primogenito di
„ esso *in perpetuum*, con condizione però, e
„ non altrimenti, che non possa quello, o
„ quelli vendere, alienare, donare, ed in al-
„ cuno altro modo distrarre per qualsisia causa
„ etiam pia, privilegiata, et necessaria, ma
„ quello, et quelli debbono essere del detto
„ D. Antonio, e primogeniti *in perpetuum*,
„ come di sopra, vendendo detto Castello, e
„ corpo di detti beni, e ciascuno di essi alie-
„ nandoli, o di altro qualsivoglia modo, di-
„ straendoli, sia lecito al legitimo successore
„ primogenito, e chi di ragione spettaria,
„ ragion della prima genitura pigliasse de
„ fatto detto Castello, e suoi corpi feudali,
„ e burgensatici, e se pure detto Antonio, ed
„ altri primogeniti venienti in infinitum, e in
„ perpetuum al detto Castello ragione di detta
„ primogenitura, si accordassero fra di loro
„ di vendere, alienare, ed altro modo distrae-
„ re detto Castello, o corpi predetti, vuole
„ esso Testatore, che in esso vi debba succe-

de-

„ dere il propinquo parente della famiglia di
„ Casa de Renzis, e primogenito di esso in
„ perpetuum, acciò detto Castello, e corpi
„ ut supra lasciati vengano ad essere conser-
„ vati nella famiglia di Renzis (1).

I Corpi adunque designati, e descritti con detto Testamento non comprendono affatto quelli de' quali di presente si questiona. Sicchè non osta l' eccezione del fedecommesso.

Antonio de Renzis nel 1684. scrisse ancor lui l'ultimo suo testamento (2), ed al paterno fedecommesso di Ottavio, uniformandosi, descrive, ed aggiunge li seguenti corpi. „ Il
„ molino, l'arbusto di Campo Lambierto, l'oli-
„ veto di Campo Lambierto, con l'oliveto
„ nuovo, e terra di detto oliveto, e la terra
„ della Foresta, nec non la massaria di Cer-
„ rito in territorio di Calvi, confinanti da
„ più lati col territorio, e pertinenza di detto
„ Castello, quale massaria fu comprata dalla
„ Baronessa moglie del qu. Sig. Ottavio de
Ren-

(1) *Fol. 5. a t. loc. sig. lit. B. proc. pro Barone D. Satislao de Renzis, et Baronissa D. Ippolita de Renzis Conjugibus cum Creditoribus qu. Baronis D. Ciri, et D. Vincentii de Renzis.*

(2) *Fol. 8. et seq. dict. proc.*

„ Renzis mio Padre, il quale dispose, ed or-
„ dinò, che detta massaria omni futuro tem-
„ pore, et in perpetuum andasse unita, ed
„ annessa col detto Castello di Montanaro, e
„ spettasse, e dovesse spettare al primogeni-
„ to legitimo possessore di detto Castello di
„ Montanaro, conforme il tutto costa dall'
„ istromento rogato per mano di Notar . . .
. . . . . di Napoli, quale lo con-
„ firmo, et quatenus opus est con tutta l'au-
„ torità, e potestà, che mi compete, come
„ primogenito, ed attuale Barone possessore
„ di detto Castello, e Massaria di Cerrito,
„ ordino, e voglio, che omni futuro tempore
„ et in perpetuum spetti, e debbia spettare
„ al detto Sig. D. Vincenzo, e futuri pri-
„ mogeniti legitimi possessori di detto Castel-
„ lo, come anche voglio, ordino, e comando,
„ che detto Sig. D. Vincenzo, e futuri pri-
„ mogeniti pro tempore legitimi possessori di
„ detto Castello succedano, e debbiano succe-
„ dere nella Terra, e Bosco delle Pianelle,
„ in riguardo, che sta sito nel mezzo di det-
„ to Castello. Rispetto poi a tutti qualsivo-
„ gliano altri beni burgensatici dovunque siti,
„ e posti s'intendono istituiti eredi universali
„ conjuncti pro aequalibus partibus, et portio-
„ nibus li suddetti Signori D. Vincenzo, e

„ D. Cesare con la sostituzione pupillare, vol-
„ gare, e compendiosa ad invicem, che mo-
„ rendo in pupillari aetate, o quandocunque
„ alcuno di detti miei nipoti senza figli legi-
„ timi, e naturali da lor corpi legittimamente
„ discendenti, e legitimo matrimonio l'uno
„ succeda all'altro, con espressa proibizione,
„ che detta Signora Madre resti sempre esclu-
„ sa dalla successione di detti suoi figli, etiam
„ della legitima, e morendo quod absit, tutti
„ detti due miei nipoti in pupillari aetate, vel
„ quandocumque senza figli legitimi, e natu-
„ rali ut supra, in tale caso sostituisco jure
„ directo infra tempus pupillaris aetatis, et
„ postea jure fideicommissi, seu fideicommis-
„ saria substitutione vg. — In detto Castello
„ di Montanaro con tutti li beni, ut supra
„ descritti, ed aggregati a detto Castello di
„ Montanaro il Sig. D. Nicolò de Renzis mio
„ Fratello, ritrovandosi superstite, e ritrovan-
„ dosi morto, quod absit, e lasciando figli ma-
„ schi, s'intende sostituito il primogenito di
„ quello, il quale debbia, e abbia a succedere
„ in detto Castello, e beni feudali, e corpi,
„ ut supra aggregati, escludendo sempre le
„ figlie femine, quale sostituzione la dispongo
„ in vigore della novissima grazia concessa
„ dalla felice memoria del Re nostro Signore

„ Fi-

„ Filippo Quarto alli Baroni di questo Regno,
„ della quale grazia intendo espressamente av-
„ valermene in questa mia presente disposi-
„ zione, ed in ogni parte di essa. Rispetto
„ poi alli beni burgensatici, dovunque siti, e
„ posti sostituisco D. Sara de Renzis mia fi-
„ glia legitima, e naturale, ritrovandosi su-
„ perstite, e nel Secolo, e ritrovandosi mo-
„ naca professa, o pure premorisse a detto
„ Sig. D. Nicolò, senza lasciar figli legitimi,
„ e naturali mascoli tantum. Verum succeden-
„ do il caso, che detto Signor D. Nicolò quod
„ absit premorisse a detta Signora D. Sara,
„ senza lasciar figli legitimi, e naturali ma-
„ scoli tantum, in tal caso detta Signora D.
„ Sara si intenda sostituita modo, et juribus
„ praedictis erede universale, e particolare in
„ tutti li suddetti beni, e Castello di Monta-
„ naro, ed in tutti gli altri beni burgensa-
tici (1).

Due sono gli risultati, che sorgono dalle tra-scritte parole. Il primo, che fedecommesso non vi sia più esistente, e che tutti gli fondi descritti siano da reputarsi per liberi, come maestrevolmente avvertì l'avvocato di allora de' creditori D. Gregorio Bisogni, poscia mor-

(1) *Fol. 9. dict. process. loc. sign.*

to Caporuota del S. C. in una sua ragionatissima istanza (1). Il secondo, che è lo più interessante nel rincontro attuale, si è, che gli fondi de' quali ora si disputa, qualunque sia la sussistenza, od invalidità, o estenzione di detti due fedecommessi, mai furono compresi nella chiamata fedecommessaria, o soggetti alla sostituzione. Nè l'uno, nè l'altro Testatore preteso fedecommettente descrissero tali beni. Ed ecco il perchè non senza ragione, si sono riportate le respettive parole, e la rubrica de' respettivi poderi, che si scrissero, e si vollero al fedecommesso sottoporre.

Per la montagna di Montarso, non essendo questa compresa nel distretto del Castello di Montanaro; ma sibbene nel demanio di Sparanisi, rimane esclusa dal fedecommesso, nè può comprendervisi per quelle parole generali di montagne. Li fedecommessi per loro natura sono mai sempre stati riputati per odiosi, come restrittivi della libertà dell' uomo. Dunque quando questi non siano spiegati con precisione, e stabiliti sopra certi, indubbitati, e sicuri fondi, non sono mai da attendersi, ne possono produrre alcun effetto. Per lo territorio poi di moggia quattro colle due casette rurali denomi-

(1) *Fol.* 85. *ad* 91. *dict. proces.*

minato la Fontana delli Cacciotti, non trovandosi affatto descritto ne' due testamenti nè per espressioni particolari, nè per le generali, non cade dubbio alcuno, che dal fedecommesso sia esentato. E sorge da questo fatto una delle due conseguenze; cioè o che posseduto ancora da' fedecommettenti, questi non vollero affatto sottoporlo al fedecommesso, o che venne acquistato posteriormente dagli altri della famiglia de Renzis, de' quali niun' altra fedecommessata disposizione si ha. Non è questa una conghiettura; ma con franchezza dico essere una verità sicura, e parlante. Si ricava ciò dall' assertiva, che fece l' istesso D. Vincenzo nell' istrumento della vendita, di cui si sono riportate le parole; cioè di possedere il suddetto Fondo libero, senza verun vincolo di fedecommesso, o sostituzione, o altro, e qual erede del fu di lui avo D. Cesare, per l' intermezza persona di D. Ciro suo Padre. D. Cesare fu figlio di Ottavio juniore, e Nipote dell' ultimo fedecommettente Antonio, e visse fino all' anno 1742, vale a dire dopo anni 58, da che il Testamento di Antonio era stato scritto. E perchè in tanto intervallo di tempo non si potevano fare nuovi acquisti? Lo stesso vale anche per la montagna. Ha forse la Signora Baronessa dimostrato che quella si pos-

sedeva, *et erat in bonis*, *et de bonis* de' fedecommettenti? Oibò! Dunque la consequenza si rende tanto chiara, che non se ne può affatto dubbitare. Ma dalla questione del fatto, si passi a quella del diritto. Che se per fatto si è veduto non dover sussistere l' obbjezione del fedecommesso, molto meno si vedrà reggere per le chiare disposizioni delle nostre Leggi.

Che l'anzidetta Signora Baronessa D. Ippolita, sia erede del fù Barone D. Vincenzo di lei Padre, non è da dubitarne nè molto, nè poco. E nel processo vi è il documento del decreto di preambolo, che ne riportò dalla G. C. (1). Anzi vi è ne' processi qualche cosa dippiù, per la quale si ha non solamente la proposta qualità ereditaria, ma altresì, che con tal carattere, abbia lei varj suoi diritti sostenuti riportandone delle favorevoli decisioni, e de' lucri, e profitti non indifferenti.

E per l'onor del vero si sappia, che il fu Barone D. Ciro de Renzis ebbe per moglie D. Colomba Barattucci colla dote di duc. 3000. Ne' Capitoli matrimoniali per la conservazione di dette doti, si obligò tanto il detto D. Ciro, quanto il di costui Padre per nome D. Cesare. Or

an-

(1) *Fol.* 28. *process. pro Ill. Marchione S. Agapiti ec.*

anni sono la Contradittrice Baronessa D. Ippolita unica figlia, ed erede di detto D. Vincenzo venne a chiedere la restituzione di dette doti, sopra i beni liberi de' detti D. Cesare, e D. Ciro ad esclusione de' di costoro creditori (1). Ed in fatti con sentenza del S. R. C. del dì 14. del mese di Agosto dell'anno 1804; ottenne quelle quote, che a lei si appartenevano sopra detti duc. 3000. dotali qual figlia, ed erede di detto D. Vincenzo: ed egli ed è da notarsi ancora, che le due quote dovute a D. Pio, e D. Ciro figli anche di detta Baronessa D. Colomba furono rilasciati a beneficio della mentovata D. Ippolita per pagarsi a' creditori del cennato D. Vincenzo (2).

Se dunque la Baronessa D. Ippolita è erede di suo Padre D. Vincenzo; e possiede roba di costui, e se il D. Vincenzo fu il venditore della montagna, e del territorio, qual vantaggio può ritrarre dall'eccezione che fa nascere dal fedecommesso!

(1) *Fol.* 438. *ad* 440. *process. pro D. Francisco Mazzarotti nomine ut intus et actis et D. Stanislao de Renzis nomine ut ex actis et successive cum D. Nicolao de Renzis.*

(2) *Et fol.* 65. *process. transmis. a M. C. Vic. ad S. R. C.*

Ella è per legge tenuta a stare al fatto del suo defonto, e perciò ancorchè esistessero i fedecommessi, e diritto avesse di revindicare detti fondi, pure non può più di un tal diritto avvalersi per la notissima legge (1), le di cui parole son queste — *cum a matre domum filii, te sciente comparasse proponas: adversus eum dominium vendicantem, si matri non successit, nulla te exceptione tueri potes*. Sicchè, è alla D. Ippolita negata ogni azione.

Ne' due istrumenti di vendita, e della montagna, e del territorio espressamente il Barone D. Vincenzo Padre di detta D. Ippolita promise sollennemente sopra i suoi beni l'evizione a beneficio de' compratori, come rilevasi dalle parole, che antecedentemente si sono riportate. Dunque per effetto della promessa evizione, molto meno può la Sig. Baronessa revindicare, o ritenere presso di se quei fondi, che il di lei Padre alienò, ancorchè il fedecommesso esistesse. Negli atti vi è l'inventario de' beni liberi, che lasciò D. Vincenzo (2) e di sopra si è già avvertito, che all'eredità di detto D. Vincenzo il S. C. nel 1804. aggregò varie quote delle doti di D. Colomba Baratucci, che per

(1) *L. cum a Matre 14. C. de revind.*
(2) *Fol. 133. process. p. v.*

per confessione dell'istessa avversaria ascendono a duc. 2333. e grana 33. (1).

Or queste somme, che sono presso di detta Signora Baronessa, e sicuramente appartenenti all'eredità libera del detto D. Vincenzo, sono di gran lunga sufficienti a dare a' Compratori sopra de' beni liberi la corrispondente evizione, onde i due contratti di vendita abbiano a sussistere, senza poter'essere inficiati dal supposto fedecommesso.

L'erede ne' beni liberi è tenuto a prestare ciècchè importa al compratore, e ciò, che importa, è di non perdere il fondo posseduto. Nelle obbligazioni di semplici, e nudi fatti, come *Romam ire*, *tabulam pingere*. *fossam fodere*, perchè la legge non ha mai permesso di far violenza, onde per forza alcuno andasse in Roma, la tavola pingesse, e la fossa cavasse, il promittente sciorre se nè poteva coll' offerta dell' interesse verso colui, cui avea fatta la promessa; ma nelle obbligazioni; che contengono *bonorum causam*, perchè si adempia alla promessa, la legge prescrive al Maggistrato di usare quella forza, che forza civile chiamasi, nascente dall' impero, che la legge stessa accor-

(1) *Fol.* 439. *at. proces. pro D. Francisco Mazzarotta cum Barone D. Satislao de Renzis.*

corda sù la roba de' Litiganti. Sarebbe cosa mostruosa, ed indecente, che i contraenti si potessero sciorre dalle obbligazioni contratte dall' offerta del *quantum interest*: restereabero così vani, ed elusorj gli contratti, nè quali *mea interest rem habere potius, quam quanti res est*, così scrisse il Fabro (1); e sarebbe frustatoria la legge, la quale ordina, che ne' contratti debbasi sempre attendere quel che si è voluto da Contraenti, e non ciò che voglia uno di essi prescegliersi (2). Quindi nè libri della legge è scritto: *exceptione doli submoveri* quell' attore, che è tenuto di evizione, *quam vis alio jure dominium quesierit* (3), e nel foro, è trito l' adagio *quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio.* Se avendo dritto particolare alcuno a revindicare una cosa, come appunto pretende di fare la Sig. Baronessa col supposto fedecommesso, per la promessa dell' evizione fatta da colui, di cui è erede, e possiede beni liberi, è tenuta egualmente a prestare la cosa istessa, nel quale caso incorrerebbe nell' altro principio, che *dolo petit, qui statim*

(1) *Faber. C. de pact. defin.* 11, *n.* 3.
(2) *L. in conventionib.* 52. *de* 6. o.
(3) *L. vindicantem d. de evict.*

tim restiturus erit (1).

Ma l'Avversario non rifina, e convinto della insussistenza della già esaminata eccezione del fedecommesso, ricorre, per quanto si sente, ad un' altra, che figura insuperabile, e la quale per altro si rende non per le vie del diritto; ma del solo, e semplice fatto egualmente di niuna forza, e non meritevole di esser posta in calcolo. Ella è la sequente. Gli acquisti, dice egli, di D. Michele seniore sono fatti in epoca, che esercitavasi da esso lui la Tutela, e cura di D. Ippolita contradittrice. Dunque in primo luogo tali acquisti sono di dubbia credenza: secondo: D. Michele non ha reso il conto, tanto maggiormente dunque non è da ascoltarsi, il di lui erede, e rappresentante, e gli prodotti acquisti non sono da attendersi. Ma erra nel fatto il riverito contradditore, mentre egli deve avvertire, che D. Michele Seniore non comperò altrimenti, se non dalle mani di coloro, che avevano comperati dall' istesso D. Vincenzo - Che ha dunque che fare, la tutela colla compra, e cogli acquisti, che si fecero da terze, ed estranee persone? Forse vi è stata, o vi è qualche legge, che proi-

(1) *L. 8. d. de dolo mal. except. l. 3. causæ d. de Carboniano edicto.*

proibisce a qualche Tutore, o Curatore di far acquisto con proprio denaro di alcun fondo, nel momento che esercita qualchè tutela, o cura? Ne giova ricorrersi all' ultima obbiezione, che si propone; cioè di non aver reso il conto della tenuta amministrazione il predetto D. Michele Seniore, mentre anche in questa si erra grossolanamente nel fatto. Vi è negli atti il documento, da cui costa la reddizione de' conti, e da' quali si rileva, che ne risultò egli creditore in più migliaja per esito superante introito (1).

Per le cose dette resta dunque dimostrato, che la Sig. Baronessa non abbia affatto alcun dritto da poter ritenere i fondi dedotti sotto il pretesto del fedecommesso. Quindi sarà giusto, che la medesima venghi condannata dal Tribunale a restituire a beneficio del nostro clientolo non meno la Montagna, che anche il territorio di sopra spiegato, e di restituire questi fondi una coi frutti dal dì della morte di D. Leopoldo de Renzis, epoca in cui si verificò la chiamata alla successione di tali beni in beneficio di D. Michele juniore, in virtù della disposizione del fù D. Michele de Renzis senio-

(1) *Fol.* 173 *proces. pro Ill. Marchione S. Agapiti &c.*

Digitized by Google

niore, e della spettanza, che ne ottenne ancora dalla G. C. (1).

E sarà egualmente giusto, che venghi condannata alla rifazione de' danni, e delle spese sofferte per virtù dell' evizione promessa dal precitato D. Vincenzo, il quale anche a questo si obbligò.

§. SECONDO.

Si dimostra, che a D. Michele de Renzis juniore si appartiene, e si deve la legittima del fù D. Michele de Renzis seniore di duc. 4000. di capitale cogl' interessi alla ragione del 4. per 100. dal dì della morte di detto D. Michele.

In rapporto a questo secondo paragrafo, per venirsi al giusto esame di ciò, che riguarda la dedotta legitima, che si pretende dal nostro Clientolo, e dovuta al fù di lui pro zio D. Michele de Renzis, basterà, che si dia un semplicissimo sguardo al Laudo, scritto dal fù Consigliere D. Francesco Borgia intorno alla medesima, ad istanza di D. Francesco de Renzis fratello germano del mentovato D. Michele Senio.

(1) *fol.* 30. *process. transmis. a M. C. ad S. R. C.*

niore. Egli è da premettersi, che D. Cesare de Renzis Barone di Montanaro ebbe più figli, cioè D. Ciro primogenito, D. Francesco, e D. Michele, oltre forse degli altri, de' quali non occorre tenerne parola. Questi scrivendo l' ultimo suo testamento, dopo aver fatta l' istituzione di Erede in persona di D. Ciro suo figliuolo primogenito, lasciò ann. duc. 120., da pagarsi mensualmente, a D. Michele Seniore altro suo figlio; cioè mensualmente ducati 10, una col vitto, o sia Tavola, e nel caso non avesse voluto stare unito col primogenito D. Ciro, gli si fossero pagati due carlini al giorno per compenso del vitto, e della tavola oltre gli descritti mensuali ducati 10, che in uuo formavano annui duc. 192. Tanto però gli mensuali ducati 10; quanto gli due carlini al giorno prescrisse si dovessero vita naturale tantum durante di detto D. Michele, nella quale annuale prestazione si dovesse intendere compresa ogni legittima, e porzione, che ad esso D. Michele potesse spettare sopra la di lui eredità.

Da tale assegnamento, si fa quindi sorgere dall' avversario la prima obbjezione sù l' oggetto, dicendosi che D. Michele, essendosi contentato degli annui duc. 192 tra gli mensuali duc. 10, e gli carlini due al giorno, abbia perciò accettata la paterna disposizione. Erra nel fatto chi tan-

tanto intende di assumere. D. Michele de Renzis Seniore mai accettò il legato degli annui duc. 192, e non riconobbe affatto il Paterno testamento; anzi ne disse espressamente di nullità, di unita all' altro dilui fratello germano D. Francesco, egualmente dal Padre ingiuriato.

Per fatto è da sapersi, che morto D. Cesare Padre, immediatamente si dedusse nel S. R. C. dalli due fratelli secondo, e terzo geniti l'eredità del defonto presso lo Scrivano Zampa in Banca del Mastrodatti Jasimone. Ed in questa occasione espressamente si attaccò la nullità del detto Testamento *ex defectu voluntatis*, come si rilevarebbe da' processi di detta deduzione di eredità, se non si fossero dispersi o per caso, o per malizia altrui, ch'è la più facil cosa a credersi. Della esistenza però di detti atti, e che ivi fosse comparso D. Michele Seniore, non è da dubitarne nè molto nè poco. Furono questi atti tenuti presenti dallo Scrivano Montanaro allorchè nel 1779 di ordine del S. C. ebbe a fare una relazione dei creditori della famiglia de Renzis (1), e costa an-

(1) *Fol.* 5. *et a t. Processus relationis creditorum Baronis D. Stanislai de Renzis, et fol.* 76 *l. A.*

ancora dal documento che si è negli atti prodotto (1).

Ed ultimamente dietro alle moltissime diligenze pratticate dal nostro Clientolo, si è tenuta la notizia di essersi detti atti presi a percontare sin dall'anno 1781 da un tal Dottor D. Giuseppe Perrotta Procuratore della Signora Baronessa contradittrice (2). Quindi non è più da dubbitare nè della occultazione che si è fatta artatamente per parte dell'Avversaria: poichè un di lei Procuratore se gli prese, e molto menoche presso de' medesimi esistevano, come esistono tutte le petizioni avanzate al Tribunale da detto D. Michele Seniore.

Che in questi atti poi si trattasse della nullità del dedotto Testamento, egualmente non è da dubitarne, anzi si sa esservi stati dei decreti per li quali fu permesso a D. Michele, ed a D. Francesco di esigersi dal lor primogenito Barone D. Ciro le quantità loro dovute per virtù del citato Testamento paterno, senza pregiudizio delle respettive ragioni, azioni, ed eccezioni prodotte, qual decreto essendo stato impugnato con gravame dal Barone D. Ciro,

fu

---

(1) *Fol.* 73. *proces. transmis. a M. C. ad S. R. C.*

(2) *Fol.* 80. *proces. transmis. a M.C. ad S.R.C.*

fu dal S. C. confermato. Fortunatamente essendosi rinvenuto un piccolo foliario di detti atti, dal medesimo, che si è presentato, rilevasi tutto il di sopra riferito (1).

Dunque tanto è lontano, che il fu D. Michele Seniore avesse accettata la Paterna disposizione, che anzi costa tutto il contrario. Ed ecco il perchè gli atti dello Scrivano Zampa più non si trovano, ne si troveranno eternamente, ad onta esista presso lo Scrivano successore la ricevuta del Dottor Perrotta, che, come sta detto, fu Procuratore della Signora Baronessa (2). E tanto è lontano, che D. Michele Seniore coll'esiggersi gli annui duc. 192 abbia col fatto proprio la paterna disposizione accettata, che anzi costa, che per esiggerli, onde potersi alimentare, vi fece interporre dal Sig. Consigliere Commissario di allora decreto di *citra præiudicium*, confermato ancora dal S. R. C.

Sicchè da questi fatti, che pur son chiari, ed indubitati, non regge affatto l'opposizione della Signora Baronessa, di essersi cioè accettato da D. Michele il Testamento del fu D. Cesare. Quindi indubitatamente deve condannarsi di

C pa-

(1) *Fol.* 71. *loc. sign. processus transmis. a M. C. Vic. ad S. R. C.*

(2) *fol.* 68. *process. relationis creditorum &c.*

pagare a beneficio di D. Michele juniore la legitima in proprietà, una co' frutti dal dì della morte di detto D.Michele Seniore; tanto più, perchè questi ne dispose a beneficio del suo erede, come a di cui prò espressamente dispose ancora di tutti i suoi diritti, ed azioni attive, dedotte, o pure da potersi dedurre.

Assicurato cosi il fatto, e rigettata la prima opposizione dell'avversaria; cioè della tacita rinuncia alla proprietà della legitima, deve vedersi, se per legge questa si doveua al detto fù D. Michele seniore, ed in secondo luogo in che quantità.

L'esame di queste due proposizioni se in altre circostanze cagionar potrebbe un più esatto suiluppo del diritto, e del fatto, pure nel rincontro attuale in cui siamo, la materia è bella, ed è finita.

Siamo di tanto obbligato al fù D. Francesco de Renzis, ed all'onorata memoria, che sarà sempre rispettabile presso di noi del Consigliere D. Francesco Borgia. Stancato il detto D. Francesco di più piatire col Prepotente suo Fratello Primo Genito D. Ciro, onde assicurare il propio diritto riguardante la proprietà della legitima a lui dovuta tanto sopra de' beni fedecommessati della famiglia, quanto de' liberi del Comun Genitore D. Cesare, prese il

sistema di implorare l'assistenza, e la protezione della inalterabile giustizia del Real Trono. Quindi con Real dispaccio per la Secretaria di Stato di Grazia, e di Giustizia de' 4 Novembre dell'anno 1758 (1), venne incaricato il detto fu Regio Consigliere D. Francesco Borgia di procurare di comporre le differenze, che per cause civili (queste differenze riguardavano appunto la pretenzione della proprietà della legitima, che si aggitava tra D. Francesco de Renzis capitano del Regimento Terra Lavoro, ed il Barone di Montanaro D. Ciro del Renzis primogenito.)

Or in esecuzione di questo Regal comando il prefato Sig. Consigliere Borgia si applicò seriamente a dirimere tali contese, che rimasero in effetto decise con un solenne Laudo, che promulgò in data de' 22 Agosto dell' anno 1759, e che dalle parti non fu affatto impugnato.

Da questo Laudo sorge lo sviluppo delle due premesse proposizioni; cioè che si debba la legitima in proprietà, e quanta, e quale, ed a che somma debba calcolarsi. Il Barone D. Ciro negava la legitima sopra de' beni fedecommessati; ma il Regio Consigliere col detto suo

(1) *Fol.* 61 *ad* 64 *proces. transmis. a M. C. ad S. R. C.*

laudo sino al grado della maggiore evidenza, dimostrò con più saldi principj del diritto, che anche sopra detti beni doveasi la legitima, e così in fatti venne a decidere, decisione che rimase approvata dalla suprema potestà, di ordine di cui era stato il detto Regio Consigliere abilitato a spiegare il suo sentimento su tale emergenza.

Il Barone D. Ciro in secondo luogo restringeva il valore di detta legitima a pochissima somma; ma il Regio Consigliere anzidetto, tenendo presente tutto l'asse della famiglia de Renzis, e le obbligazioni che la gravitavano, determinò la somma di duc. 4000 cogl' interessi annuali del 4 per cento. Sicchè non corre dubbio, che non vi possa essere altro bisogno per la liquidazione di detta legitima. E' vero che tenendosi presente l'asse della famiglia, ed il numero dei figli di D. Cesare che erano tre, come sta detto; cioè il Barone D. Ciro, D. Francesco, e D. Michele, sarebbe ascesa a maggior quantità, quande volte secondo le regoli del diritto Giustinianeo si avesse voluta liquidare, o pure si volesse; ma perchè ne fu allora contento il D. Francesco, così D. Michele Juniore è ancor lui contento di tal calcolo per togliersi da ulteriori anfratti giudiziarij, e per ottenere il suo, quanto più presto può, ad

onta non se ne fosse dimostrato sodisfatto il defonto D. Michele Seniore, avendo sua idea spiegata nel riportato testamento di doversi cioè la sua legitima liquidare.

Ma la Signora Baronessa convinta della verità, cui non può resistersi, e volendo opporsi a quanto di sopra, pare che venghi a negare al nostro Cliente la riportata legittima, con assumere di non averla mai chiesta il defonto D. Michele Seniore.

A questa seconda obbjezione più risposte sono da darsi. In primo luogo si asserisce un fatto, che non è vero. Si riproduchi in banca il processo dello Scrivano Zampa, ed ivi si troverà preparata l'azione. In secondo luogo, concesso per poco, che regesse il fatto, locchè espressamente neghiamo, io dico, che ad onta D. Michele Seniore niun'azione preparata avesse giudiziariamente, è da tenersi come preparata per virtù della di lui testamentaria disposizione; ed in ultimo che ad onta in niun modo si volesse tenere per preparata, non è di alcun momento la difficoltà per sodi principj legali, e chiarissime autorità di Dottori, dalle quali si ha, che tali azioni o istituite, o no passano benissimo agli eredi, qualunque essi siano, anche estranei.

Ecco quanto basta per sostenersi, che l'azione

per la legittima fosse stata già preparata dal precitato D. Michele Seniore. Il perchè non può difficoltarsi, che sia passata al nostro Clientolo. Non vi ha dubbio, che la querela d' inofficioso Testamento, quantunque sia somigliantissima all' azion dell' ingiurie, e come tale all' erede si neghi (1); pur non di meno passa, quandevolte sia stata preparata, a qualunque erede anche estraneo. Due testi di Ulpiano, e di Paolo giustificano questa proposizione (2). Dunque molto più deve a qualsivoglia erede trasmettersi l' azione, o per chiedere la legittima, o 'l di lei supplemento, la quale è più degna di favore, come quella che si è introdotta a sostenere il Testamento. *Tale jus agendi*, scrive il Capra, *est favorabile, quum emanaverit in favorem Testamenti, et ad testamentum conservandum* (3).

Ma l' azione non si prepara solamente quando si istituisce; anche prima della dazione del libello, e prima ancora di quella denuncia, che appresso i Romani precedea l' azione, *et vetere lingua condictio dicebatur*, come nota il Fabro

(1) §. 1. *instit. de perpet., et temp. act.*
(2) *In L. 6. §. ult., et L. 7. ff. de inoff.*
(3) *L. omnimodo C. de inoff.*

bro (1), poteasi l'azion preparare. Scrive Ulpiano. *Si quis instituta accusatione inofficiosi decesserit: an ad heredem suum querelam transferat? Papinianus respondit, si post adgnitam possessionem bonorum decesserit* (2), (è questa era la possession de' beni detta da' Romani Giureconsulti *litis ordinandæ gratia* (3), la qual si dava prima che l'azione s'istituisse), *esse successionem accusationis. Et si non sit petita bonorum possessio, jam tamen cepta controversia, vel præparata: vel si, quum venit ad movendam inofficiosi querelam, decessit, puto ad heredem transire.* Soggianse Paolo (4). *Quemadmodum præparasse litem quis videatur, ut possit transmittere actionem videamus. Et ponamus in potestate fuisse eum, ut neque bonorum possessio ei necessaria, et aditio hereditatis supervacua sit. Is si comminatus tantum accusationem fuerit, vel usque ad denunciationem vel libelli dationem præcesserit, ad heredem suum accusationem transmittet: idque Divus Pius de libelli datione, et denunciatione rescripsit.* Le parole di Ulpiano, *quum venit ad movendam inofficiosi*

(1) *In d. l.* 7.
(2) *In d. l.* 6. §. *ult.*
(3) *In l.* 8. *pr. ff. de inoff. test.*
(4) *In d. l.* 7.

querelam, *decessit*, e le parole di Paolo, *comminatus tantum accusationem fuerit*, monstran chiaro, che assi per preparata l'azione, quando in qualunque modo appaja, che colui, al qual competeva, ebbe, primache si morisse, l'animo d'istituirla. E così Paolo di Castro insegnò, comentando il luogo di Paolo. Nota, *quod praeparatio dicitur, qualitercumque de intentione habentis actionem possit apparere, quod velit eam intentare* (1).

Or, per la verità, molto più di questo, secondocchè si è riportato, fece il detto D. Michele Seniore. Egli preparò le sue azioni contro al testamento paterno presso gli atti di Zampa. Egli per non rimaner pregiudicato ne' suoi diritti, quel miserabile vitalizio, che per alimentarsi gli bisognava, non altrimenti volle riceverselo dalle mani del primogenito, che precedente decreto di citra praejudicium, confermato dal S. C. Ed oh quant' altro si troverebbe in detti atti, se non si fossero involati? E per ultimo, egli col suo testamento espressamente parla, e fa menzione di detta legittima, della causa, che pendeva, e ne dispone a beneficio del suo erede, cui in due note, che acchiuse in detto testamento di bel nuovo

ne

(1) *Num.* 4.

ne fa menzione per ricordo di quello; E sia notato che l' espressione di cui si avvale il testatore — ed *essendomi assegnata, o prima o secuta mia morte*, importa certamente che fosse stata da esso lui tale azione preparata. E così nelle due note accluse nel testamento ancora — *Ricordo — Per D. Nicola — Il fu D. Cesare de Renzis fe testamento per mano di Notar Paride di Dionisio a* 30 *Luglio* 1742, *e questo per la mia legittima, che si deve liquidare* . . . e più appresso conchiude — *Copia di detto testamento, che conservo, e gli atti sono in Banca di Giuseppe Zampa, ora di Sorviello*. Tanto era costante il di lui animo, onde ottenerla, e tanto egli è vero che l' avesse già preparata. E si dica il contrario, se si può? Che se dunque a sentimento di Bartolo, e di Paolo di Castro, e di Fabro basta qualunque dichiarazione di animo, anche estragiudiziale per intendersi preparata l' azione; non basterà poi nel nostro caso tutto, e quanto si è di sopra notato, di essere avvenuto, e non basterà la solenne dichiarazione, che ne fece il detto D. Michele nell' ultimo suo testamento? Sicchè in primo luogo egli è da conchiudersi che l' azione di cui si parla, ben fu preparata dal defonto D. Michele. E questo basterebbe, nel caso che per passare all' erede vi fosse bi-

sogno di prepararsi ; ma poicchè , ancorchè non preparata , pure per legge sarebbe passata all' erede : Perciò senz' altro , non è da dubbitare, che la difficoltà dell' avversaria resta di niun momento , e non deve affatto il Tribunale attenderla.

E che non vi sia bisogno di esser preparata , onde passare all' erede , eccolo brevissimamente.

L' azione per la legittima , o supplemento , è un azione personale pecuniaria , e come tale passa all' erede , tuttocchè non istituita da colui , cui primamente competeva . Assai più odiose delle azioni personali pecuniarie nascenti non da delitto , sono le azioni penali , che da delitto procedono . E ciò non ostante , queste sebbene (perchè passino contro all' erede del Reo) debbano essere in vita del reo contestate ; non di meno , perchè passino all' erede dell' attore , non ci è bisogno di contestazione (1). Se dunque per queste ultime non è tanto necessario, si dirà poi , che per l' azione personale della legittima , o supplemento non nascente da delitto , vi si ricerchi indispensabilmente la preparazione dell' azione , onde possa passare all' erede ? Nè perchè l' azione dicesi personale ,

ne

(1) §. *non autem* 1. *inst. de perpet. , et temp. act. in quam loc. v. Vinn.*

ne siegue, che sia un jus così proprio della Persona, che non avendone la Persona usato, si estingua. Ciò è solamente vero per quelle azioni personali che *magis vindictae, quam pecuniae, persecutionem habent*, come scrive Paolo (1). Tal sarebbe l'azion delle ingiurie (2): e tale la querela dell' inofficioso testamento, vendicando questa l'ingiuria della preterizione, e della eseredazione, come dice l' Imperadore Giustiniano (3), non si trasmette all' erede, se non è preparata (4). E sarà molto giovevole l' avvertirsi ciò che ne pensò il Vinnio su tale articolo (5), il quale propone la differenza, che passa tra l'anzidetta querela di inofficioso testamento, e l'azione per lo supplemento alla legittima. *Querela, quippe quae est instar actionis injuriarum . . . . . in heredem non transmittitur, nisi praeparata: actio hæc*, cioè del supplemento, *etiam non praeparata transit*. Ed oh quanti scrittori potrei io qui riportare, onde dimostrare, ed illustrare que-

(1) *In L. quum emancipati 2. §. 4. de collat. bonor.*
(2) *D. §. 1. Inst.*
(3) *Novel. 115. cap. 5.*
(4) *L. postumus 6. §. ult., et L. 7. ff. de inoff.*
(5) *In §. 3. Instit. de inoff. num. 4.*

questa verità, che ho per le mani; ma tralasciando, per brevità, di farne un elengo, mi riporterò soltanto a quello, che ne pensò il sottilissimo Ruino (1). Questi distingue quel che si dee per volontà del testatore, da quel che si dee per disposizione di legge. Il primo credito non si trasmette, se non si accetti, e si chiegga: il secondo trasmettesi, ancorchè non fosse stato chiesto. *Quotiescumque ex legis dispositione aliquid est debitum, ita quod auferri non potest, quamvis illud non sit delatum (cioè petitum) transmittitur: secus ubi debitum pendat a testatoris voluntate per text. junct. glos. in l. 1. §. si imbuberi ff. de coll. bon.*; dal che ne deduce, che l' azione della legittima, o del supplemento si trasmette benissimo anche prima della petizione. *Ex quo, dictum supplementum ex legis dispositione debetur, nec potest auferri per fratres, mortuo Patre, habet locum transmisso quamvis cesset delatio.*

E la verità delle riportate teorie legali ella è così sicura presso gli Dottori, che non solamente sostengono essi che l' azione a chiedere la legittima, od il supplemento si trasmetta, ancorche non preparata, non meno agli eredi suoi, che agli estranei ancora. Così scrisse il De-

(1) *Consil. 26. num. 13. vol. 3.*

Decio dopo del Saliceto, ed Alessandro — *Jus petendi legittimam, vel ejus supplementum porrigitur ad heredes etiam extraneos* (1). E più chiaramente scrisse il Mantica, *tsansmittitur*; cioè l' azione anzidetta, *quamvis Filius non petierit ad quoscumque heredes* (2).

Che se per fatto, e per legge si è veduta di niun momento la proposta eccezione, molto meno valerà l' altra, per la quale si dice, che non essendosi chiesta la dedotta legitrima dal primo erede del defonto D. Michele, che si fu D. Nicola Padre del nostro Clientolo, non si possa quella pretendere dal medesimo di presente; mentre D. Nicola fu un erede fedecommessario, e la di lui oscitanza non poteva, come non può essere di pregiudizio a' futuri chiamati. Quindi quello che non fece lui, o che non potè fare, e quei diritti ereditarj, che non volle, o non potè sperimentare, non è certamente da alcuna legge vietato di farsi, o sperimentarsi da colui, che viene chiamato ex propria persona.

Tutto quello, che fin qui si è sviluppato; è consequenza delle disposizioni dell' antico dritto, poggiato sù del fatto, che non può in modo al-

(1) *Consil.* 218. *num.* 4.
(2) *De Conject. ult. vol. lib.* 1. *tit.* 8. *num.* 10.

alcuno oscurarsi. Se poi voglia riguardarsi la nuova legislazione, si troverà maggiormente giustificata tanto l'azione della revindica de' dedotti due fondi, quanto la pretenzione del capitale de' ducati 4000; giacchè non esistendo affatto più fedecommessi di sorte alcuna, ragion vuole, che il D. Michele Juniore ottenghi quello, che a lui si deve, trascurata ed ommessa ogni obiezione di supposto fedecommesso.

La legge de' 15 Marzo 1807 è così chiara, ed adattabile al caso, di cui trattiamo, che non ammette nè verun dubio, nè molto meno alcuna discettazione, parlando questa anche de' creditori, ai quali accorda il dritto di esser sodisfatti sopra de' beni a fedecommessi soggetti.

Sicchè in qualunque modo voglia riguardarsi la presente causa, si troverà sempre giusto, che la Signora Baronessa debba rimaner condannata al rilascio de' due fondi denominati Montarso, e Fontana de' Cacciotti una coi frutti dal dì della morte di D. Leopoldo de Renzis, come altresì condannata al pagamento del capitale di ducati 4000, una cogl'interessi dal dì della morte di D. Michele Seniore testatore, e fedecommettente. E tanto ci auguriamo di ottenere.

Di Casa il dì 12 Maggio 1809.

L. R. C.

VM1 1521433

Digitized by Google